



STATUTO

TITOLO I

NATURA DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 (Denominazione e Sede)

1. E' Costituita, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Capo III del Codice Civile, nonché al D.L.vo 4.12.1997 n. 460 un'Associazione Sportiva dilettantistica denominata "Associazione Remiera Peschiera ASD", con sede in Peschiera del Garda (Vr), Via Porta Verona.

Art. 2 (Scopo)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini sportivi attraverso l'esercizio e la promozione di attività sportive dilettantistiche, la gestione di corsi e centri di avviamento allo sport, l'organizzazione di manifestazioni sportive e di tornei, la formazione e la preparazione di atleti remieri e di ogni altra attività sportiva dilettantistica in genere, con particolare riguardo alle attività di tipo remiero, quali la voga alla veneta, il canottaggio, il kajak ecc, compresa l'attività didattica.
2. L'Associazione accetta ed applica lo Statuto ed i Regolamenti delle Federazioni alle quali intenderà aderire, con riguardo alle discipline sportive praticate.
3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione può aderire a Federazioni, Enti ed Organismi aventi scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa.
4. L'Associazione è estranea ad ogni questione politica, religiosa e razziale.
5. L'Associazione può impegnarsi per diffondere i valori culturali, morali, storici e turistici connessi con le tradizioni locali, anche mediante pubblicazioni ed opere informative.

Art. 3 (Durata)

1. L'Associazione ha durata illimitata.

TITOLO II

LE RISORSE ECONOMICHE

Art. 4 (Indicazione delle risorse)

1. Le risorse economiche sono costituite da:
 - a) beni immobili, mobili e mobili registrati che dovessero divenire di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti di privati, enti e società;
 - d) quote sociali;
 - e) contributi dei soci;
 - f) degli introiti realizzati con organizzazione di manifestazioni sportive;
 - g) contributi di organismi pubblici o privati;
 - h) contributi dello Stato Italiano e dell'Unione Europea;
 - i) contributi di Regioni, Province e Comuni del Territorio Italiano;
 - l) risorse finanziarie reperite attraverso la conclusione con terzi di contratti di natura commerciale;
 - m) ogni altro tipo di entrate.

Art. 5 (I beni)

1. I beni dell'Associazione sono immobili, mobili e beni mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'Associazione e ad essa intestati.



Art. 6 (Quote associative)

1. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota associativa minima da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire alla stessa, nonché le eventuali quote specifiche che gli associati dovranno versare per usufruire di determinate prestazioni rese dall'Associazione in conformità ai propri fini istituzionali;
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto alle quote di cui al punto precedente. È comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.
3. Le quote associative non sono rivalutabili né trasmissibili a terzi se non per causa di morte.

TITOLO III

I SOCI

Art. 7 (Categorie dei soci)

1. I soci dell'Associazione di distinguono in:
 - a) soci fondatori.
 - b) soci effettivi.
2. Sono soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione. Il loro numero non deve essere inferiore a 9. La qualifica di socio fondatore non attribuisce diritti e/o doveri diversi da quelli attribuiti ai soci effettivi.
3. Sono soci effettivi coloro che abbiano domandato di far parte dell'Associazione, nel corso della sua esistenza, per svolgere un'attività sportiva, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Direttivo, e che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 8 (Adesione all'Associazione)

1. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo di applicano peraltro la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento entro il termine predetto, si intende che la domanda è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione dello stesso.

Art. 9 (Diritti dei soci)

1. Il socio maggiore di età, in regola con i versamenti delle quote associative, esercita il diritto di voto nell'assemblea.
2. Il socio in regola con il versamento delle quote associative può frequentare i locali ed utilizzare il materiale dell'Associazione nel rispetto delle modalità stabilite nell'apposito Regolamento.

Art.10 (Doveri dei soci)

7. Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di osservare lo statuto ed i regolamenti sociali e federali e si impegna in particolare:
 - a) ad osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport;
 - b) a partecipare alle attività sportive ed alle manifestazioni sociali;
 - c) a contribuire alle necessità dell'Associazione;
 - d) di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;



e) a non adire altre Autorità che non siano quelle sociali o federali per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse alla attività espletata nell'ambito dell'associazione sportiva.

Art. 11 (Recesso)

1. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare per iscritto al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dal numero dei partecipanti all'Associazione stessa; il recesso ha efficacia con lo scadere dell'anno in cui è stato notificato, purché la comunicazione sia stata fatta almeno tre mesi prima.
2. Si considera receduto altresì il socio il quale non abbia versato la quota associativa entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello dell'ultimo versamento.

Art. 12 (Esclusione)

1. In presenza di gravi motivi chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta, ratificata dall'Assemblea.
2. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.
3. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale istituito presso la Federazione, in tal caso l'efficacia della deliberazione resta sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

TITOLO IV GLI ORGANI Art. 13 (Gli organi)

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Presidente;
 - c) il Vicepresidente;
 - d) il Consiglio Direttivo;
 - e) il Collegio dei Revisori dei conti.
 - f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 (L'Assemblea dei soci)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Essa delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
2. L'Assemblea è composta dai soci fondatori e dai soci effettivi in regola con i versamenti annuali della quota sociale.

Art. 15 (Materie)

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, una volta all'anno, entro il trenta di aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e della relativa relazione del Consiglio Direttivo.
2. Essa inoltre:
 - a) provvede alla elezione del Presidente, dei Consiglieri e del Collegio dei Revisori dei conti;
 - b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - c) delibera sulle modifiche del presente Statuto;
 - d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;



e) delibera sulla eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia imposto dalla legge;

f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e della devoluzione del suo patrimonio in conformità a quanto disposto dalla legge.

Art. 16 (Convocazione)

1. L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, ovvero in caso di sua inerzia dallo stesso Consiglio Direttivo o dal Vicepresidente.

2. L'Assemblea si riunisce, in seduta straordinaria, su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni qualvolta questo lo ritenga opportuno oppure su richiesta scritta motivata avanzata da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, oppure dal collegio dei revisori.

3. La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata e deve contenere le indicazioni della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

4. Tutti i soci aventi diritto di voto e possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

5. Non possono partecipare all'Assemblea coloro che risultano colpiti da sanzioni (federali e sociali) ancora in corso di esecuzione o che non siano in regola con le quote associative.

Art. 17 (Validità)

1. L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione, esclusi gli astenuti.

3. Per le delibere riguardanti le modifiche dello Statuto, si richiede, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza di almeno 2/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti in regola con il pagamento delle quote. In terza convocazione sarà sufficiente la delibera presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

5. Per le elezioni alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti nelle elezioni, si procederà mediante ballottaggio.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea, raccolte nell'apposito libro, devono restare depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse allo loro lettura.

7. La Commissione di verifica dei poteri e di scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Direttivo, il quale stabilirà anche le norme per la presentazione delle candidature alle cariche sociali.

8. Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci che non siano stati colpiti da sanzioni disciplinari.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che verrà assistito da un Segretario da lui nominato.

Art. 18 (Il Presidente)

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa anche in giudizio.



2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre le sue decisioni a ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni dalla emissione dei provvedimenti.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo, corredandolo di idonee relazioni. Cura altresì la predisposizione del rendiconto economico e finanziario da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, insieme alle opportune relazioni.
5. Il Presidente può delegare una o più funzioni ad un membro del Consiglio Direttivo, previa delibera favorevole del Consiglio stesso.
6. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 19 (Consiglio Direttivo, composizione e durata)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da tre Consiglieri per ogni singola disciplina sportiva svolta dall'Associazione stessa.
2. Tra i Consiglieri nominati per ogni disciplina sportiva viene designato un Consigliere responsabile.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni.
4. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono essere tesserati come dirigenti presso altre Società affiliate alla stessa Federazione Sportiva.

Art. 20 (Vicepresidente)

1. Il Consiglio Direttivo può nominare, fra i suoi componenti, un Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente nel caso in cui questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 21 (Funzioni)

1. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione, delibera sulle domande di ammissione dei soci, delibera sull'Attività da svolgere e sui programmi da realizzare, nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente del Consiglio Direttivo, approva il rendiconto economico e finanziario, amministra il patrimonio e le risorse sociali, stabilisce le quote associative e le quote specifiche, delibera sull'esclusione dei soci su decisione del Collegio dei Probiviri ed in caso di inadempienza emette provvedimenti in merito all'esclusione del socio moroso, e può nominare commissioni e commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di eccezionale necessità e urgenza dal Presidente.

Art. 22 (Convocazione e deliberazione)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dalla maggioranza dei consiglieri, in seduta ordinaria, almeno sei volte all'anno oppure, su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.



2. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Qualora nel Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla successiva assemblea dei soci.
5. Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea. Detta Assemblea deve essere convocata, anche per iniziativa dei revisori dei conti, entro sessanta giorni e deve avere luogo nei successivi trenta giorni.
6. In caso di mancata convocazione dell'Assemblea, almeno 1/3 degli associati potranno richiedere che la convocazione venga ordinata con decreto del Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede l'Associazione;
7. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.
8. Le cariche sociali sono a titolo gratuito. È previsto il rimborso delle spese sostenute per il raggiungimento dello scopo sociale, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio.

Art. 23 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo).
2. L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con quello di consigliere del Direttivo.
3. Per la durata in carico, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme previste nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4. I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle loro adunanze, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, dando pareri sui bilanci.

Art. 24 (Il Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri si compone di un minimo di 3 membri eletti dall'Assemblea dei Soci: instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o anche di un Socio, le procedure a carico dei Soci che commettono azioni che costituiscono ostacolo al buon andamento dell'Associazione e che, in genere, contravvengono alle norme dello Statuto sociale. Completata l'istruttoria, esperita previa contestazione dei fatti, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie, il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione precisando altresì, nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità del Socio, la gravità dell'infrazione e determinando l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa al Consiglio Direttivo il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l'esecuzione.

Art. 25 (Libri dell'Associazione)

1. Oltre alla tenuta dei libri contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e dei revisori dei conti nonché il libro dei soci.



Art. 26 (Bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario)

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare chiudendosi il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio.
3. Entro il primo Gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il mese di Marzo successivo.
4. Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato, a disposizione dei soci, presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.
5. Nello stesso termine il rendiconto economico e finanziario deve essere messo a disposizione del Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del relativo parere.

Art. 27 (Avanzi di gestione)

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modi indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 28 (Scioglimento)

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni, con finalità analoghe, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 29 (Sanzioni disciplinari)

1. A carico dei soci che vengano meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:
 - a) l'ammonizione;
 - b) la sospensione;
 - c) la radiazione.
2. Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Collegio dei Probiviri.
3. La radiazione deve essere ratificata dall'Assemblea dei soci.
4. Tutte le sanzioni disciplinari devono essere comunicate alla Federazione tramite il Comitato Regionale competente.

Art. 30 (Disposizioni finali)

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, vigono, se applicabili, le norme in materia di enti contemplate nel libro V del Codice Civile, nonché le norme stabilite dal CONI e dalla Federazione Italiana Canottaggio.